**ALLEGATO “1”**

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI

CATTURATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

L'anno Duemila\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_ presso la Casa Comunale si stipula la presente convenzione tra i signori:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il quale dichiara di

intervenire in questo atto non in proprio, ma nella qualità di Responsabile dell’ Area Amministrativa, in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto che rappresenta ( C.F. 84002490542) ;

e

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rappresentante legale

della ditta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Partita

IVA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, di seguito denominata ditta,

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1

**( Finalità della convenzione )**

La convezione ha come finalità la prevenzione del randagismo canino sul territorio del Comune di Cerreto di Spoleto, in particolare l'affidamento del servizio di ricovero, mantenimento

e cura dei cani randagi catturati nel territorio comunale in applicazione della legislazione vigente Legge 14 agosto 1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo” recepita dalla Legge Regionale n.11 del 9/04/2015 “Testo Unico in materia di sanità e servizi sociali”, così come modificata dalla Legge Regionale n.10 del 17/08/2016 “modificazioni ed integrazioni alla Legge Regionale n.11 del 06/04/2016”

In attuazione delle disposizioni dei suddetti riferimenti normativi la ditta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ garantirà il servizio.

**Art.2**

**( Durata della convenzione )**

La convenzione avrà durata pari a tre anni a partire dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_fino al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il non rispetto, in qualsiasi momento, delle condizioni previste da detta Convenzione costituisce motivo di recesso per il Comune senza preavviso.

E’ prevista la possibilità per il gestore di esercitare il medesimo diritto in qualsiasi momento e previo preavviso di tre mesi trasmesso con comunicazione scritta.

Ai sensi dell’art. 106 comma 1, nel caso in cui al termine del contratto l’Amministrazione non sia riuscita a completare la procedura per un nuovo affidamento o in caso ne ravveda la necessità, l’Affidatario è tenuto a continuare la prestazione alle medesime condizioni stabilite dalla Convenzione scaduta, per il tempo strettamente necessario ad individuare un nuovo aggiudicatario.

.

**Art.3**

**( Assistenza sanitaria )**

In caso di decesso la carcassa sarà smaltita dal gestore con conseguente rimborso da parte del Comune; così come è previsto il rimborso per il trasporto, con idoneo mezzo, del cane, dal canile sanitario a quello convenzionato con il Comune sia se effettuato dalla ditta stessa sia da un incaricato dalla struttura, nella misura di 1/5 del prezzo della benzina a km, in base a quanto previsto dalle tabelle ACI, più euro 15 all’ora, per l’operatore che effettua il servizio, fino ad un massimo di tre ore.

**alla U.S.L. Umbria n. 2 – Servizio Veterinario compete per norma di legge**, invece:

- il servizio di pronta reperibilità di primo soccorso a seguito di segnalazione del personale operante nel canile o del responsabile;

- l’assistenza veterinaria dei cani nei primi 60 gg dopo l’accalappiamento, la verifica dell’attuazione di quanto eventualmente prescritto e la vigilanza igienico-sanitaria del canile;

-la tenuta dell’anagrafe canina curandone l’aggiornamento trasmettendolo al comune ogni sei mesi;

- il controllo sanitario, le sterilizzazioni, le microchippature, le vaccinazioni e ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi;

- il trattamento profilattico contro le malattie trasmissibili all’uomo ed agli altri animali nel rispetto della norma vigente;

**Art. 4**

**( Condizioni per lo svolgimento della convenzione )**

• la ditta aggiudicataria, entro 10 ( dieci ) giorni dalla stipula della convenzione, dovrà

prelevare e custodire presso la propria struttura, tutti gli animali affidati al momento ed

in custodia presso altre strutture, redigendo apposito verbale da trasmettere all’Ufficio Servizi Sociali del Comune, e dalla data del prelevamento inizierà a decorrere il relativo

corrispettivo per il mantenimento degli animali;

• i cani randagi saranno accolti presso la struttura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sita in

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C/da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

• la ditta ha i seguenti compiti e deve svolgere le seguenti attività nei riguardi dei cani oggetto

dell'affidamento:

1. accogliere i cani vaganti, o dei quali non è accertata la proprietà, che per ragioni di rischio imminente per l'incolumità dell'animale devono essere ricoverati. La ditta potrà trasferire i randagi presso qualsiasi struttura gestita da altri Enti protezionisti oppure da privati autorizzati, qualora dovessero insorgere difficoltà nell'accoglienza degli animali;
2. garantire il benessere dei cani ospitati;
3. garantire le condizioni di igiene della struttura, provvedendo alla pulizia giornaliera di tutti i box, le cucce e gli spazi esterni, nonché alla disinfestazione e disinfezione prescritte;

d) preparare e distribuire quotidianamente i pasti per gli animali ricoverati, consistenti in una

adeguata quantità di cibo, secondo le diverse esigenze fisiologiche, costituito da alimenti di

buona qualità, adeguatamente alternati secando una dieta bilanciata, si assicura inoltre che gli animali dispongano costantemente di acqua da bere potabile rinnovata quotidianamente;

e) garantire la somministrazione di farmaci e vaccini, l'esecuzione di interventi chirurgici, nonché lo svezzamento dei cucciali;

f) garantire le condizioni di confinamento dei cani aggressivi nel rispetto delle condizioni di benessere;

g) garantire l'isolamento qualora prescritto, quando t'animale è posto in osservazione sanitaria,

in particolare in seguito ad un episodio di aggressione verso altri animali o verso l'uomo;

h) comunicare al servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale il sospetto di malattie

trasmissibili dei cani ospiti e ogni altra circostanza che ne richieda l'intervento;

i) accudire gli animali ospitati provvedendo a tutte le loro necessità, riferite, in particolare

all'alimentazione, alla disponibilità di acqua pulita, alla rimozione delle deiezioni ed alla

sporcizia dagli alloggi ed alla toilettatura;

l) assicurare un periodo adeguato di sgambamento di tutti i cani, da effettuarsi con il criterio

della turnazione per gruppi di animali, prestando attenzione alla compatibilità tra gli stessi e al

numero dei soggetti lasciati in libertà con gli spazi disponibili;

m) tenere e aggiornare gli appositi registri, cartacei o informatizzati, dì carico e scarico degli animali da cui risulti anche il sesso, la matrice del microchip, la razza, la data di entrata e di

uscita, la provenienza, la destinazione, gli interventi sanitari e profilattici effettuati;

n) comunicare mensilmente a questo comune il numero dei cani in convenzione, il numero e la data di quelli eventualmente deceduti, il numero e la data dei nuovi cani introdotti nella struttura e di quelli dati in adozione ; a tal fine sarà consentito al personale dell'Ente di poter accertare, in qualsiasi momento, la presenza dei cani e il loro stato di mantenimento .

**Art. 5**

**( Condizioni di carattere generale )**

• Durante la permanenza dei randagi presso il Canile-Rifugio

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sono garantiti tutti i diritti loro

concessi dalle leggi comunitarie, statali ( art. 1 legge 281/1991) e regionali statuite a

tutela e protezione degli animali: in particolare il diritto alla vita, all' integrità, alla salute

e al benessere ;

• Il Canile-Rifugio sarà gestito assicurando la scrupolosa osservanza delle disposizioni generali in

materia di igiene e profilassi ;

• Il Comune di Cerreto di Spoleto vigilerà sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di protezione e tutela degli animali, con particolare rilievo a quanto stabilito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’ Animale proclamata a Bruxelles il 27 gennaio 1978.

• La ditta si impegna ad assicurare al pubblico la visione degli animali ospitati per almeno due ore

giornaliere, per due giorni della settimana ;

• Gli orari di ingresso al pubblico saranno comunque affissi all'ingresso del Canile ;

• La ditta si impegna a favorire, gratuitamente, l'adozione dei cani accolti presso il canile che

potranno essere ceduti a soggetti privati che diano garanzia di buon trattamento.

**Art. 6**

**( Corrispettivi )**

Il costo del servizio sarà quantificato secondo le seguenti modalità :

• Custodia giornaliera per singolo cane a prescindere dalla taglia € + IVA ;

• Rimborso smaltimento carcassa;

. Rimborso spese trasferimento cane da canile sanitario a canile convenzionato: 1/5 del prezzo della benzina a km più euro 15/ora, per l’operatore, fino ad un massimo di tre ore.

Cerreto di Spoleto lì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

• Letto, confermato e sottoscritto.

**• Per la ditta**

• Il legale rappresentante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Per l'Ente**

• II Responsabile dell’Area Amministrativa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_